

**Riconoscimento della continuazione "in executivis" - Corte di Cassazione, Sez. 1,  
Sentenza n. 17531 del 22/02/2023 Cc. (dep. 27/04/2023) Rv. 284435 - 01**

Provvedimenti giurisdizionali - custodia cautelare e pene espiate senza titolo: computo -  
Riconoscimento della continuazione "in executivis" - Credito di pena - Computabilità ai fini della  
pena da eseguire - Limiti.

Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titolo" dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.

ESECUZIONE